Parlamento europeo
2014-2019

Documento di seduta

B8-0141/2017

8.2.2017

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

sulla conclusione del CETA UE-Canada
(2017/2525(RSP))

Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini, Harald Vilimsky
a nome del gruppo ENF

B8-0141/2017

Risoluzione del Parlamento europeo sulla conclusione del CETA UE-Canada (2017/2525(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visto il principio di precauzione, che costituisce uno dei pilastri della politica comune dell'UE in materia ambientale e di protezione dei consumatori, quale prevista all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per il commercio internazionale sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra[1],

– viste le varie iniziative portate avanti dai cittadini europei e canadesi contro tale accordo,

– vista la dichiarazione della Commissione del 15 febbraio 2017 sulla conclusione del CETA UE-Canada,

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che i cicli negoziali sul CETA sono stati caratterizzati fin dall'inizio da una grave mancanza di trasparenza, il che ha reso difficile per il pubblico e per i suoi rappresentati democraticamente eletti di seguire attivamente i colloqui in corso;

B. considerando che l'obbligo di attuare le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS) continua a costituire un grave problema poiché crea un sistema di giustizia parallela che consente alle imprese potenti di attaccare uno dei pilastri fondamentali della sovranità degli Stati membri, ossia lo Stato di diritto;

C. considerando che l'applicazione del principio di precauzione nel quadro del CETA non può essere garantita;

D. considerando che i costi di produzione in vari settori dell'agricoltura canadese sono considerevolmente più bassi rispetto a quelli dei produttori europei, ad esempio i produttori che operano nel settore dell'allevamento, il che presuppone una minaccia alla loro stessa esistenza;

E. considerando che le istituzioni che dovrebbero essere istituite in virtù dell'accordo CETA sono di carattere sovrannazionale e non sono soggette al controllo democratico dei cittadini dell'UE, come ha sottolineato la Corte costituzionale federale tedesca in relazione al comitato misto CETA;

1. valuta di non concedere la sua approvazione al CETA;

[1] EMPL_AD(2016)593983.

2. sottolinea con enfasi la necessità di un dibattito pubblico prima di avviare ogni altro negoziato commerciale, parallelamente a una definizione chiara di norme inconfutabili, di cui il principio di precauzione non è che uno degli esempi;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri nonché al parlamento e al governo del Canada.